



# TRIBUNALE DI NAPOLI

## QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

---

### PROCEDIMENTO n. 1467/2013 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Valerio Colandrea,  
letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;  
letta in particolare l'istanza depositata da \_\_\_\_\_ in data 15/1/2020 con la  
quale l'esecutato ha domandato la sospensione delle operazioni di vendita al fine di  
procedere alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 41-bis del D.L. n. 124 del 2019, convertito  
con modificazioni con legge n. 157 del 2019;

#### OSSERVA

§ 1. La disposizione dell'art. 41-bis invocata dall'odierno istante introduce un  
peculiare meccanismo che può essere sinteticamente compendiato nei termini che  
seguono:

in primo luogo, si contempla la possibilità di procedere – al verificarsi di tassative  
condizioni espressamente individuate (comma 2) – alla rinegoziazione di un contratto di  
mutuo azionato esecutivamente oppure alla stipula di nuovo finanziamento con altro  
istituto di credito (con surroga nella garanzia ipotecaria esistente) finalizzato  
all'estinzione del mutuo azionato esecutivamente, il tutto sia con la possibilità di  
intervento di alcuni soggetti terzi legati da vincoli di parentela od affinità al debitore  
(comma 3), sia con la previsione di un'agevolazione pubblica a carico dello Stato stesso  
(segnatamente, la garanzia a prima richiesta del Fondo di garanzia per la prima casa)  
(comma 4), sia, infine, con il beneficio dell'esdebitazione del debitore per il debito residuo  
(comma 1);

in secondo luogo, si disciplina la possibilità per il debitore esecutato ed il creditore  
precedente di richiedere, con istanza congiunta, la sospensione dell'esecuzione già  
pendente per un tempo massimo di sei mesi (comma 5).

§ 2. La disposizione in esame non prevede, invece, alcuna automatica sospensione  
della procedura esecutiva e/o delle operazioni di vendita, occorrendo piuttosto una  
manifestazione di consenso alla sospensione da parte del creditore che proceda  
esecutivamente.

Tale conclusione si ricava agevolmente ove si ponga mente al fatto che:



da un lato e sotto il profilo testuale, il comma 5 postula una “*apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore*” al fine del conseguimento della sospensione e, altresì, espressamente stabilisce che il creditore “*è sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza ...*”;

dall’altro lato e sotto il profilo logico-sistematico, il necessario coinvolgimento del creditore che proceda esecutivamente si giustifica in ragione sia della funzionalizzazione della sospensione al completamento dell’attività istruttoria necessaria per il perfezionamento della rinegoziazione (che, ovviamente, interessa il creditore quale soggetto coinvolto), sia del fatto che il creditore non è obbligato *ex lege* a concedere la rinegoziazione richiesta dal debitore, posto che trattasi di valutazione che resta libero di compiere autonomamente (comma 5).

In tale ottica, allora, la sospensione contemplata dal comma 5 dell’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 2019 non è equiparabile ad una fattispecie di sospensione esterna dell’esecuzione (della quale il giudice sia tenuto a prendere atto ex art. 623 c.p.c.), bensì configura una *species* nel più ampio *genus* della sospensione concordata dalle parti (di cui all’art. 624-bis c.p.c.): segnatamente, la specialità si coglie nel collegamento con la peculiare procedura introdotta dal legislatore ai fini della rinegoziazione.

Né è possibile obiettare che, così opinando, la sospensione in questione si risolverebbe in un inutile “doppione” di quella già disciplinata dall’art. 624-bis c.p.c.: invero, il meccanismo di rinegoziazione contemplato dalla disposizione dell’art. 41-bis (al quale, si ribadisce, è collegata la sospensione del comma 5) conduce potenzialmente a risultati che fuoriescono dalla libera disponibilità delle parti dell’originario rapporto di mutuo, sol che si pensi ai già ricordati benefici dell’esdebitazione e del coinvolgimento di soggetti terzi nell’acquisto del bene pignorato.

§ 3. In conclusione, allora, lungi dal contemplare un generalizzato ed automatico effetto di sospensione delle esecuzioni pendenti (della cui legittimità in astratto, peraltro, sarebbe lecito dubitare), la previsione dell’art. 41-bis si spiega, piuttosto, nella logica di un articolato intervento funzionale al contemperamento dei contrapposti interessi delle parti coinvolte (segnatamente, quello del debitore alla salvaguardia dell’abitazione e quello del creditore al conseguimento del proprio credito).

In altri termini, si è in presenza di un ventaglio di “incentivi” (ivi compresa, a ben vedere, l’agevolazione finanziaria sotto forma di “garanzia” pubblica) funzionali ad agevolare la libera scelta delle parti (*in primis* il creditore) in favore di una definizione “concordata” dell’esposizione debitoria in luogo del prosieguo dell’esecuzione.



Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'istanza formulata dall'odierno esecutato deve essere rigettata, difettando i presupposti per l'accoglimento della stessa e, in particolare, la manifestazione del consenso del creditore precedente.

P.Q.M.

Letti gli artt. 486 e 487 c.p.c.

RIGETTA l'istanza.

Si comunichi a cura della cancelleria alle parti ed al professionista delegato

Napoli, 23/01/2020

Il giudice dell'esecuzione

Dott. Valerio Colandrea

